



DOSSIER MOBILITÀ

TIPOLOGIE DI ITINERARI CICLABILI

Le biciclette possono percorrere itinerari ad esse dedicati oppure in promiscuo con altri utenti.

In Italia esistono sei tipologie di itinerari ciclabili:

- piste ciclabili in sede propria;
- piste ciclabili su corsia riservata in carreggiata;
- piste ciclabili su corsia riservata su marciapiede;
- percorsi promiscui pedonali e ciclabili;
- percorsi promiscui ciclabili e veicolari;
- percorsi in "aree pedonali".

PISTA IN SEDE PROPRIA

Parte longitudinale della strada fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili, riservata alla circolazione dei velocipedi.

PISTA SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DALLA CARREGGIATA STRADALE

Parte longitudinale della strada separata da quella relativa ai veicoli a motore da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia, riservata alla circolazione dei velocipedi.

PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA RICAVATA DAL MARCIAPIEDE

Parte longitudinale del marciapiede ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale, riservata alla circolazione dei velocipedi.

PERCORSI PROMISCUI PEDONALI E CICLABILI

Percorsi realizzati all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, oppure parti della strada esterne alla carreggiata usualmente destinate ai pedoni.

PERCORSI CICLABILI SU CARREGGIATA STRADALE


Percorsi in promiscuo con i veicoli a motore, senza nessuna differenziazione.

AREA PEDONALE

Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, salvo ulteriori restrizioni imposte dai comuni.



- Ogni luogo destinato alla circolazione dei veicoli può essere sottoposto a particolari regole, quali, ad esempio:
- limite di velocità (in ambito urbano minore o uguale a 50 km/h);



- zona a traffico limitato (area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli);
- zona residenziale (zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente).

SEGNALETICA VERTICALE

Le piste ciclabili devono essere provviste della specifica segnaletica verticale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 122 del DPR 495/92 all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni interruzione e dopo ogni intersezione. *(art.10 c.1 REG)*


Il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni. *(art.122 c.9 let.b REG)*

Il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni. *(art.122 c.9 let.c REG)*

La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95). *(art.122 c.10 REG)*

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b). *(art.140 c.7 REG)*




1 PISTA CICLABILE IN SEDE PROPRIA

art.6 c.2 let.a DM 557



PISTA CICLABILE
(fig. II.90)
art.122 c.9 let.b REG




2 PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA in carreggiata

art.6 c.2 let.b DM 557



PISTA CICLABILE
(fig. II.90)
art.122 c.9 let.b REG




3 PISTA CICLABILE SU CORSIA RISERVATA su marciapiede

art.6 c.2 let.c DM 557



PISTA CICLABILE
CONTIGUA AL
MARCIAPIEDE (fig. II.92/a)
art.122 c.9 let.c REG




4 PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE

art.4 c.1 let.c DM 557



PERCORSO PEDONALE E
CICLABILE (fig. II.92/b)
art.122 c.9 let.c REG



DIMENSIONI

Piste ciclabili

La larghezza **minima** della pista ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad **1,50 m**; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due **corsie contigue**, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a **2,50 m**. (art.7 c.1 DM)

Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può essere **eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m**, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata. (art.7 c.2 DM.)

Estendendo il comma 2 anche alle **bidirezionali** si deduce che la loro larghezza potrebbe essere eccezionalmente ridotta fino ad 2,00 m, sempreché questo valore venga protratto per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.

Percorsi pedonali e ciclabili (ciclopedonali)

I percorsi pedonali e ciclabili, di norma, si possono realizzare:

- all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili;
- su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati.

Per realizzare un percorso promiscuo pedonale e ciclabile la norma ritiene opportuno che (Rif. art.4 c.5 D.M. 557/99):

- la larghezza del percorso sia adeguatamente incrementata rispetto a 150 cm nel caso di flusso ciclabile unidirezionale e adeguatamente incrementata rispetto a 250 cm nel caso di flusso ciclabile bidirezionale;
- il traffico pedonale sia ridotto e siano assenti attività attrattive di traffico pedonale.

La norma non cita deroghe ai valori minimi indicati.



USO OBBLIGATORIO E USO FACOLTATIVO

L'art.182 c.9 del Codice della strada prescrive che i ciclisti devono transitare sulle **piste** loro **riservate** quando esistono.

L'art.3 dello stesso codice al comma 1 punto 39, definisce come pista ciclabile la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. Ciò corrisponde alle tipologie 1, 2, 3 di pagina 4.

I cosiddetti **percorsi "ciclopedonali"** riguardano una specifica tipologia di percorsi utilizzabili dai ciclisti, aventi come caratteristica principale quella di condividere lo spazio con i pedoni.

Il termine ciclopedonale è di uso corrente (anche se sarebbe più corretto pedociclabile), ma ad esso corrispondono le seguenti esatte definizioni: PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (art.122 c.9 let.c, d.P.R. n. 495/1992); PERCORSO PROMISCUO PEDONALE E CICLABILE (art.4 c.1 let.c DM 557/99).

Questi percorsi sono individuati con un segnale rotondo a sfondo blu contenente una bicicletta e un pedone sovrapposti (fig. II.92/b D.P.R. n. 495/1992):



Il percorso pedonale e ciclabile è, per definizione, un percorso condiviso fra pedoni e ciclisti, e non riservato a questi ultimi.

Pertanto non sussiste l'obbligo da parte dei ciclisti di transito sui percorsi "ciclopedonali".

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, specificatamente interpellato dallo scrivente, ha confermato tale situazione con lettera Prot. n°4135 del 19/01/2009: (per tale fattispecie) "non sussiste l'obbligo di cui all'art.182 c.9 del Codice".

L'assenza dell'obbligo deve indurre ad un uso più moderato di questa tipologia di itinerari.

Ing. Enrico Chiarini *

* Enrico Chiarini – ingegnere civile libero professionista in Montichiari (BS).
Progettista e consulente tecnico in tema di mobilità sostenibile e ciclistica.
www.studiochiarini.it